

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PROMOZIONE DEL PROGETTO "BABY PIT STOP"

TRA

COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF ONLUS

via Palestro n. 68, 00185 Roma

CF: 01561920586

rappresentata dal Presidente Francesco Samengo

e

SOROPTIMIST INTERNATIONAL D'ITALIA

Via Cernuschi n. 4, 20129 Milano

CF: 97015550151

rappresentato dalla Presidente Maria Coppola

Premesso che:

1. il Comitato Italiano per l'UNICEF Onlus (d'ora in avanti "Comitato") si propone di:

- a) costruire un mondo in cui i diritti dell'infanzia siano pienamente garantiti ovunque;
- b) promuovere i diritti della Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza e, nell'ambito del presente accordo, il diritto alla salute e l'importanza dell'allattamento, sia come bisogno primario sia come momento di crescita affettiva e culturale;
- c) implementare, a sostegno dell'allattamento, il progetto Baby Pit Stop (d'ora in avanti BPS) che prevede l'allestimento di aree gratuite e accoglienti dove le mamme possono allattare e accudire i propri figli;
- d) collaborare con SOROPTIMIST nell'attuazione di progetti legati ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

2. SOROPTIMIST INTERNATIONAL D'ITALIA (d'ora in avanti "Soroptimist") si propone di:

- a) collaborare con il Comitato nell'attuazione di progetti legati ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- b) sostenere la realizzazione di iniziative, progetti ed attività finalizzati alla tutela del benessere psico-fisico delle mamme e delle/dei bambine/i, anche in collaborazione con agenzie specializzate, enti ed associazioni del Terzo Settore;
- c) sostenere il progetto Baby Pit Stop UNICEF, volto all'allestimento di spazi accoglienti e gratuiti dedicati all'allattamento e alla cura delle/dei bambine/i, attraverso il coinvolgimento dei propri sostenitori.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente dispositivo, le parti convengono quanto segue:

Art. 1

(Obiettivi del Protocollo)

I principali obiettivi che si intendono realizzare sono:

- a) promuovere la *Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza*, con particolare riguardo alla tutela del diritto alla salute e alla corretta alimentazione;

- b) promuovere il progetto *Baby Pit Stop* (d'ora in avanti BPS), parte integrante del Programma nazionale *Insieme per l'allattamento "Ospedale e Comunità amici dei bambini"*, finalizzato al sostegno e alla sensibilizzazione della cura delle bambine/i, prevedendo di allestire aree attrezzate atte a garantire luoghi accoglienti per le madri e per le/i loro figlie/i, con particolare riguardo a musei, biblioteche e contesti culturali in genere;
- c) offrire esempio di buona pratica nella promozione e sensibilizzazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ad altri Enti, Istituzioni e non, della Città;
- d) sensibilizzare i cittadini in materia di allattamento nei luoghi pubblici.

Art. 2

(Impegni da parte del Comitato Italiano per l'UNICEF)

Il Comitato Italiano per l'UNICEF si impegna a:

- a) raccogliere le adesioni formali al Progetto *Baby Pit Stop* da parte di SOROPTIMIST, che ne farà richiesta;
- b) fornire materiali informativi in merito al Progetto BPS ed altri progetti promossi dal Comitato;
- c) poiché non è possibile inserire loghi non istituzionali nei materiali di comunicazione dei BPS come meglio precisato all'art. 3 che segue, sarà consentito nei BPS realizzati con il contributo di SOROPTIMIST, l'esposizione di una targa/banner/poster con la dicitura "*questo BPS è stato realizzato con il sostegno di SOROPTIMIST*" o "*Grazie al Club..... del Soroptimist International d'Italia*"
- d) divulgare il presente protocollo sul suo sito istituzionale e attraverso modalità e mezzi che verranno individuati congiuntamente in forma scritta.

Art. 3

(Impegni da parte di SOROPTIMIST)

SOROPTIMIST si impegna a:

- a) promuovere la *Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza* attraverso iniziative e attività a tutela dei diritti delle/dei bambine/i;
- b) promuovere il Progetto BPS in particolare presso musei, biblioteche e contesti culturali in genere, implementando un servizio gratuito e necessario alle madri per garantire l'allattamento, l'accudimento e la cura delle/i propri figlie/i;
- c) sarà cura dei singoli Club del Soroptimist che aderiranno al progetto farsi carico delle spese per la fornitura degli arredi utili e della diffusione dei materiali informativi e divulgativi forniti dall'UNICEF. Per arredi utili, a titolo esemplificativo, si intendono: fasciatoio, poltrona, tavolinetto e seggiolino come arredi base, altri arredi a misura di bambino e corredi di giochi e libri dove lo spazio lo consenta. Per la diffusione di materiale informativo i Club del Soroptimist provvederanno a ritirare quanto messo a disposizione dal Comitato presso i Comitati locali UNICEF.
- d) non pubblicizzare o promuovere, nell'area del "Baby Pit Stop UNICEF", latte artificiale, pappe, biberon e tettarelle, e non mettere a disposizione degli utenti all'interno dei medesimi "Baby Pit Stop UNICEF" volantini, omaggi, riviste, cartoline per ricevere omaggi o altro materiale informativo o promozionale avente ad oggetto direttamente o indirettamente tali prodotti, di non esporre manifesti o altri oggetti di arredamento o accessori recanti nomi, loghi e marchi di ditte che producono o distribuiscono sostituti del latte materno, biberon e tettarelle, di non esporre o distribuire tali prodotti a coloro che si fermano all'interno del "Baby Pit Stop UNICEF"; (vedi Codice internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte); fermo restando che il Soroptimist non può presidiare le aree in questione ed essere tenuto alla vigilanza riguardo comportamenti di terzi;
- e) di sottoporre al Comitato eventuali proposte di contributi formulate da terzi, nella qualità di sponsor o sostenitori, a SOROPTIMIST affinché il Comitato possa valutarne la compatibilità con le proprie finalità istituzionali ed eventualmente concedere specifica autorizzazione scritta;
- f) di prendere atto che i materiali di comunicazione forniti dal Comitato non possono in alcun modo essere modificati con l'inserimento di loghi degli eventuali partner, a meno che non si tratti di loghi istituzionali e, in ogni caso, previa condivisione con il Comitato in forma scritta; gli eventuali partner potranno invece,

previa autorizzazione scritta del Comitato, esporre un banner con la dicitura "questo BPS è stato realizzato con il sostegno di, o con la partecipazione di....., o grazie al Club di.... del Soroptimist International d'Italia." g) divulgare il presente protocollo e il Progetto BPS sul proprio sito istituzionale e attraverso modalità e mezzi che verranno individuati congiuntamente in forma scritta.

Art. 4

(Logo e nome)

- a) si dà atto tra le Parti che al fine di garantire maggiore efficacia al presente Accordo è necessario diffondere e promuovere le azioni del Programma condiviso.
- b) in ogni caso, l'utilizzo del nome e del logo e di ogni altro segno distintivo riferibile a ciascuna Parte non è consentito all'altra in mancanza di espressa preventiva e specifica autorizzazione scritta della Parte titolare dei relativi diritti, né il presente Accordo costituisce licenza d'uso del nome e del logo e/o dei segni distintivi dell'altra Parte.
- c) le campagne di comunicazione, così come tutti i materiali finalizzati all'attuazione del presente Accordo di Programma, saranno condivisi preventivamente in forma scritta.

Art. 5

(Durata del Protocollo. Recesso)

Il presente Protocollo ha una durata biennale a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato per iscritto previo accordo tra le parti, essendo espressamente escluso il rinnovo tacito. E' comunque facoltà delle Parti recedere dal presente Protocollo con preavviso di 30 (trenta) giorni. E' altresì facoltà del Comitato recedere dal presente Protocollo immediatamente previo preavviso scritto, laddove vengano accertate difformità e/o inadempimenti rispetto alle condizioni di cui all'art. 3 che precede.

Art. 6

(Trattamento dei dati personali)

Informazioni da fornire ai sensi dell'art. 13, REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE (C.D. "GDPR")

Le Parti, in qualità di titolari del trattamento, ciascuna per i dati personali riferiti all'altra Parte, si informano, ai sensi dell'art. 13, GDPR, che i dati dell'altra Parte sono trattati per fini amministrativi, contabili e per evadere le obbligazioni contrattuali assunte, nonché per ottemperare a norme di legge o regolamento nazionale e comunitario. Il trattamento dei dati avverrà con modalità manuali ed elettroniche. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi che svolgono servizi strumentali agli adempimenti fiscali, amministrativi e civilistici o a enti pubblici, amministrazioni finanziarie ed altri organi di controllo, anche su loro espressa richiesta. La conservazione dei dati avrà durata sino alla fine dell'Accordo e dell'espletamento degli obblighi da esso derivante alle Parti o per il periodo imposto da leggi, regolamenti e normativa nazionale e comunitaria in merito alle singole materie disciplinate, prioritariamente di carattere amministrativo e fiscale. Saranno conservati, altresì, per periodi necessari per rispondere a richieste o per periodi imposti da autorità di controllo, organismi di polizia, magistratura per loro attività istituzionali. Potranno essere conservati per periodi differenti in caso di situazioni emergenti per difendere o far valere diritti in sede giudiziaria. Le persone autorizzate al trattamento sono gli addetti all'amministrazione, alla contabilità, all'evasione delle attività disciplinate dall'Accordo e ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati. Ai sensi degli artt. 16-21, GDPR, ciascuna Parte potrà rivolgersi all'altra Parte ai recapiti indicati nel presente protocollo, per esercitare i diritti di consultazione, modificazione, di cancellazione e oblio, limitazione del trattamento dei dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. In caso di revoca dell'eventuale consenso prestato, che può essere presentata in qualsiasi momento, resta inteso che ciò non pregiudica la

liceità del trattamento basata sul consenso precedentemente manifestato o su meccanismi alternativi al consenso consentiti dalla legge. Ciascuna Parte ha il diritto di presentare reclamo all'autorità di controllo per far valere i propri diritti. Ciascuna Parte potrà rivolgersi all'altra per ottenere l'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento. Infine, si ha diritto di richiedere la portabilità dei dati, vale a dire di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da comuni dispositivi elettronici, i propri dati per trasmetterli direttamente ad altro soggetto, autonomo titolare del trattamento, affinché li possa trattare entro i limiti stabiliti dalla Parte richiedente.

Art. 7


(Ulteriori pattuizioni. Autonomia delle Parti. Codice Etico. Forma scritta. Rinvio. Foro competente)

- a) ciascuna delle Parti dichiara, promette e garantisce che tutte le attività connesse all'attuazione del presente Protocollo saranno realizzate nel pieno rispetto delle norme vigenti, ivi incluse quelle a tutela dei lavoratori e in materia di sicurezza e di trattamento dei dati personali e con modalità tali da non recare pregiudizio o turbativa all'immagine dell'altra Parte.
- b) il presente Protocollo non prevede alcuna forma di associazione, società, joint venture tra le Parti ed è espressamente esclusa la rappresentanza, sicché nessuna delle Parti è autorizzata a concludere accordi o assumere obbligazioni per conto dell'altra, ed è altresì esclusa ogni eventuale corresponsabilità. Ne consegue che ciascuna Parte sarà tenuta manlevare e tenere indenne l'altra da qualsiasi pretesa di terzi, nonché da ogni e qualsiasi danno o conseguenza pregiudizievole che alla Parte adempiente sia derivata dalla condotta inadempiente o lesiva posta in essere dall'altra Parte nell'attuazione del presente Accordo.
- c) Soroptimist dichiara di aver preso visione del Codice Etico del Comitato Italiano per l'UNICEF Onlus pubblicato sul sito www.unicef.it e si impegna a rispettarlo.
- d) eventuali modifiche del presente Protocollo potranno essere condivise tra le Parti solo in forma scritta. Per tutto quanto non previsto dal presente Protocollo, le Parti rinviando espressamente alle previsioni del codice civile e delle norme vigenti.
- e) per eventuali controversie inerenti il presente Protocollo, che non sia stato possibile risolvere in via amichevole, le parti dichiarano di comune accordo competente il Foro di Roma.

Roma-,


Per SOROPTIMIST INTERNATIONAL D'ITALIA

la Presidente
Maria Coppola



Per Comitato Italiano per l'UNICEF Onlus

il Presidente
Francesco Samengo




Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano di avere esaminato e di approvare specificamente le seguenti clausole: Art. 2 (Impegni del Comitato Italiano per l'UNICEF), Art. 3 (Impegni di SOROPTIMIST INTERNATIONAL D'ITALIA); Art. 4 (Logo e nome); Art. 5 (Durata e recesso); Art. 7 (Ulteriori pattuizioni. Autonomia delle Parti. Codice Etico. Forma scritta. Rinvio. Foro competente).

Roma-,

Per SOROPTIMIST INTERNATIONAL D'ITALIA

la Presidente
Maria Coppola



Per Comitato Italiano per l'UNICEF Onlus

il Presidente
Francesco Samengo

